

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 16 Giugno 2004****NORME SULL'AFFLUSSO DEI VEICOLI SULL'ISOLA DI FAVIGNANA.****(Decreto n. 2085).**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

... OMISSIS ...

Decreta:

Art. 1. - Divieto

Dal 10 luglio al 31 agosto 2004 e' vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali e' rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2. - Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

- a) veicoli per il trasporto pubblico;
- b) veicoli per il trasporto di merci deperibili;
- c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
- e) veicoli appartenenti a proprietari o locatari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nell'elenco degli utenti della fornitura di energia elettrica.

Il comune di Favignana provvederà al rilascio dell'apposita attestazione, limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;

f) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o extra alberghieri;

g) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

h) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

i) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

l) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni sull'isola in strutture attrezzate (campeggi) e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno.

Art. 3. - Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana e' concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4. - Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 5. - Vigilanza

Il prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 16 giugno 2004

Il Ministro: Lunardi